

18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 2.300,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23.

IL CONCESSIONARIO

.....  
F.LI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L.  
IL PRESIDENTE  
Giulio Nervegna

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona (CH), Zona Industriale, C.da Sant'Elena.

Ancona, addì 04/09/2020

IL CONCESSIONARIO

.....  
F.LI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L.  
IL PRESIDENTE  
Giulio Nervegna

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

*[Handwritten signature of Rodolfo Giampieri]*

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/05/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 30 MAR 2021 L'Ufficio Rogante  
Avv. Matteo Paroli

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

04 GEN. 2023  
*[Handwritten signature of Gabriele Lucchini]*

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/9/2020 al n° 321 serie 1 con l'esazione di euro 2.300,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Paroli)

N. 04-18 del registro  
Concessioni - Anno 2020

N. 1665 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
<input checked="" type="checkbox"/> RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INSTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla F.Lli Nervegna Autotrasporti Srl C.F./P.IVA 00609340690, con sede legale in Ortona (CH), Zona Ind.le C.da Sant'Elena, prot. n. ARR-1249 in data 20.02.2019, integrata in data 24.05.2019 con prot. n. ARR-4440, così come modificata con prot. n. ARR-7892 in data 12.08.2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-0088 in data 07.01.2020;  
Vista la precedente licenza n. 17 del 14.06.2016;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 20.06.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;;  
Vista la nota prot. n. 12214 in data 27.06.2019 della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-5950 in data 27.06.2019;  
Vista la nota prot. n. 28081/RU del 01.08.2019 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-7950 in data 14.08.2019;  
Vista la delibera n. 33 in data 24.09.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 24.06.2020 PR\_CHUTG\_Ingresso\_0047859\_20200622 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 17.248,30, in data 26.11.2019, richiesto con atto di accertamento n. 04-63/19 in data 19.11.2019;  
Vista la polizza fidejussoria n. 2261221 dell'importo di € 70.000,00 emessa in data 30.07.2019 dalla società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista la polizza assicurativa n. 1/65180/61/761071171/4 con effetto variazione in data 12.06.2019 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00 unico;  
Vista la polizza modulare property n. 731889830 e relativa appendice di vincolo n. 600925787 emessa dalla società Allianz S.p.A. per l'importo di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti - acquisita al prot. n. ARR-322 in data 14.01.2020;  
Visto l'articolo 103 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

a **F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L.** codice fiscale 00609340690  
di occupare un'area demaniale marittima situata nel **Comune di Ortona** e precisamente presso la **Banchina Nord Nuova del Porto di Ortona** allo scopo di **mantenere un'area demaniale marittima di mq. 4.174,00**, come da precedente licenza n. 17 del 14.06.2016, dal 01.06.2019 al 23.09.2019, e a decorrere dal 24.09.2019 un'area demaniale marittima di mq. 3.998,00 così suddivisa: 1a) area scoperta di mq. 1.576,80 con cambio di

**destinazione d'uso da area di movimentazione automezzi e parcheggio a deposito di merci varie e materiali alla rinfusa; 1b) area scoperta di mq. 638,60 circostante i silos, la pesa ed il box prefabbricato per movimentazione automezzi e parcheggio; 2) capannone di mq. 1.533,00 con altezza di ml. 10,00; 3) n. 3 silos per deposito cemento di mq. 152,00; 4) box prefabbricato pesa di mq. 14,40 (ml. 6,00x2,40x2,60); 5) pesa a ponte per mq. 84,00**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2019 = € 17.248,30 (dal 01/06/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2020 = € 28.400,43 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/06/2019 al 31/05/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.

3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 11) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 12) Lungo il perimetro dell'area oggetto della concessione, dovranno essere apposti adeguati sistemi di delimitazione e segnalazione, ciò a protezione dell'area medesima da ogni interferenza con le circostanti attività portuali e la locale circolazione viaria.
- 13) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 70.000,00 mediante polizza fidejussoria n. 2261221 dell'importo di € 70.000,00 emessa in data 30.07.2019 dalla società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5 maggio 1989, n. 160 – Artt. 1 e 4 della Legge 494/1993 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.